



# **COMUNE DI RIETI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

Approvato con deliberazione di D.G.C. n. 198 del 7 NOVEMBRE 2017

## Indice

1.	Art. 1 “Disciplina della materia – Principi”	pag.	3
2.	Art. 2 “Istituzione dell’Albo fiduciario - Elenco degli avvocati”	pag.	3
3.	Art. 3 “Avviso di presentazione della domanda di iscrizione”	pag.	4
4.	Art. 4 “ Informazione sui procedimenti giudiziari in atto. Obblighi e modalità”	pag.	5
5.	Art. 5 “Finalità dell’Albo degli Avvocati”	pag.	5
6.	Art. 6 “Registro incarichi”	pag.	5
7.	Art. 7 “ Modalità di affidamento degli incarichi”	pag.	6
8.	Art. 8 “Revoca degli incarichi”	pag.	7
9.	Art. 9 “Cancellazione dall'elenco”	pag.	8
10.	Art. 10 “ Disciplinare”	pag.	8
11.	Art. 11 “ Spettanze economiche”	pag.	9
12.	Art. 12 “Convenzioni con i professionisti”	pag.	9
13.	Art. 13 “Abrogazioni”	pag.	10
14.	Art. 14 “Trattamento dei dati”	pag.	10
15.	Art. 15 “Entrata in vigore”	pag.	10

## **Art.1 “Disciplina della materia – Principi”**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi esterni di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità, alla normativa vigente sugli incarichi, prevista e disciplinata dal D.Lgs. 50/16, allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. In applicazione del nuovo principio contabile riferito alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 di cui al D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., l'Ente Locale, altresì, deve amministrare il proprio contenzioso informando il suo operato a principi di prudenza, accortezza, veridicità, attendibilità, proporzionalità ed equilibrio nel preminente interesse di evitare “sopravvenienze passive”.

## **Art. 2 “Istituzione dell’Albo fiduciario - Elenco degli avvocati”**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito elenco di professionisti e di studi associati professionali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda d'iscrizione deve essere proposta telematicamente tramite registrazione sulla piattaforma informatica dell'Albo Fornitori alla sezione “Altri ordini professionali” presente sul sito internet del Comune di Rieti. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'indicazione dei seguenti requisiti minimi:
  - dati anagrafici e professionali;
  - l'iscrizione all' Albo del Foro di appartenenza;
  - l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
  - essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
  - assenza di condanne penali per delitto doloso;
  - assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
  - l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione, in sussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto

- di interessi con il Comune, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- il ramo di specializzazione;
- la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione all' Albo. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo - professionale (formato europeo) dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.

3. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Dirigente del Servizio Albo Fornitori.

L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente del Servizio Albo Fornitori con provvedimento tempestivamente comunicato al professionista interessato.

I professionisti iscritti potranno aggiornare autonomamente in ogni tempo i propri profili tramite l'accesso alla piattaforma informatica. L'elenco verrà comunque aggiornato con cadenza biennale. I profili saranno visionabili da chiunque ed in qualsiasi momento.

I professionisti iscritti potranno in ogni tempo cancellarsi dall'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

### **Art. 3 “Avviso di presentazione della domanda di iscrizione”**

1. A tal fine, previa comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Rieti ed avviso da pubblicarsi per almeno 30 giorni consecutivi sul sito internet del Comune, tutti i professionisti interessati, iscritti nell'apposito Albo Professionale (L. 23 novembre 1939, n. 1815e s.m.i.) sono invitati a presentare la domanda di cui all'art. 2.

#### **Art. 4 “ Informazione sui procedimenti giudiziari in atto. Obblighi e modalità”**

1. I professionisti incaricati si impegnano, in sede di convenzione, ad informare tempestivamente e per iscritto il Servizio Contenzioso dell'Ente su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza degli stessi e la valutazione del generale interesse dell'Ente.
2. In applicazione ai principi di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento, i professionisti sono tenuti a dichiarare per iscritto, annualmente, se il preventivo di spesa (nel caso di specie la somma prevista nella determinazione di affidamento dell'incarico) sia congruente con la propria parcella prevedibile per il saldo e che sarà emessa una volta terminata la propria attività defensionale.
3. In assenza delle relazioni richieste di cui al primo comma e dell'aggiornamento annuale della congruità del preventivo di spesa di cui al secondo comma, non sarà possibile procedere dal punto di vista contabile al pagamento delle notule inviate a saldo a terminate attività.)

#### **Art. 5 “Finalità dell'Albo degli Avvocati”**

1. La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, nè prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, nè è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma persegue la sola finalità di possedere un elenco di professionisti da consultare ed ai quali affidare incarichi.

#### **Art. 6 “Registro incarichi”**

1. Tramite la piattaforma informatica dell'Albo Fornitori vengono pubblicati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento degli stessi nonché la procedura per il loro affidamento.

## **Art. 7 “ Modalità di affidamento degli incarichi”**

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme proposta del Dirigente del Servizio Contenzioso, ed al fine di evitare liti temerarie, previa acquisizione di un parere del Dirigente interessato per materia.
2. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formati, ai sensi del precedente articolo 2, a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria, fiscale e altre.

La scelta del professionista dovrà essere operata, nel rispetto dei seguenti criteri:

- specializzazioni per materia dichiarata nei curricula;
- minor corrispettivo (Diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

Foro di competenza per la causa.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

3. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Dirigente del Servizio Contenzioso provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo ad almeno 5 (cinque) professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 3 e 6 individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti.

Se gli iscritti risultano essere di numero inferiore a cinque, si procederà ad invitare tutti gli iscritti.

4. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, il Dirigente del Servizio Contenzioso può procedere, avuto riguardo alla specialità e complessità della

materia, alla complessità ed al valore della causa nonché dei curricula dei professionisti, ad individuare, fino ad un massimo di ulteriori 3 professionisti, tra quelli iscritti nell'elenco di cui agli art. 3 e 6 a cui richiedere il preventivo.

5. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Dirigente, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di conferire incarichi a professionisti specialisti della materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, qualora ciò sia opportuno in considerazione della particolare natura e complessità della causa. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

#### **Art. 8 “Revoca degli incarichi”**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:
  - a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
  - b) manifesta negligenza o errori evidenti;
  - c) conflitto di interesse;
  - d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
  - e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
  - f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità;
2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

Alla revoca provvede il Dirigente del Servizio Contenzioso. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1. determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

## **Art. 9 “Cancellazione dall'elenco”**

1. Il Dirigente del Servizio Contenzioso dispone la cancellazione dell'elenco dei professionisti che:
  - abbiano perso i requisiti per prescrizione;
  - abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - siano responsabili di gravi inadempienze;
  - abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.
2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.
3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

## **Art. 10 “Disciplinare”**

1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:
  - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, l'obbligo per il legale di aggiornare costantemente il Servizio Contenzioso sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziali;
  - l'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti;
  - la previsione del compenso al professionista secondo quanto dallo stesso proposto in sede di preventive, in caso di risultato utile per l'Amministrazione, sarà aumentato del 20% e ridotto della stessa percentuale in caso di soccombenza;
  - l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto, con apposita richiesta, l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggior pretesa



- potrà essere vantata dal professionista;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
  - l'indicazione che la previsione del compenso del professionista dovrà essere adeguata all'importanza della prestazione e, in ogni caso, deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
  - permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 cpc..

#### **Art.11 “ Spettanze economiche”**

1. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Dirigente può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

#### **Art.12 “Convenzioni con i professionisti”**

1. In relazione a controversie di valore inferiore ad € 5.000,00, aventi carattere ripetitivo, quali ad esempio: richieste risarcimento danni da sinistro, opposizione ordinanza ingiunzione di pagamento, sanzioni amministrative, l'Ufficio Contenzioso potrà procedere a stipulare apposite convenzioni per l'affidamento di servizi legali con professionisti singoli o associati, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, che prevedano compensi forfettari fissi, parametrati al valore della controversia.

#### **Art. 13 “Abrogazioni”**

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualunque altra norma regolamentare o provvedimento comunale incompatibile, ancorchè non espressamente indicata.

#### **Art. 14 “Trattamento dei dati”**

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

#### **Art.15 “Entrata in vigore”**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2017 al fine di consentire agli uffici un'adeguata organizzazione degli adempimenti prodromici e funzionali alla sua effettiva entrata in vigore. Il regolamento in oggetto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti Comunali ed allo stesso sarà data adeguata pubblicità nelle sezione "REGOLAMENTI" dell'Albo Pretorio dell'Ente.